



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Giudice (relatore)
Guido Tarantelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **23948** - Conto giudiziale n. **39667** reso da reso da Intesa Sanpaolo s.p.a., quale tesoriere del Comune di Reggio Calabria, per l'esercizio finanziario 2020,

- esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
- visti gli atti del giudizio;
- all'udienza del 13.05.2025, letta la relazione del relatore, Primo referendario, dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, udita l'avv. Lucia Noemi per l'agente contabile, udito il Pubblico Ministero, nessuno comparso per l'Amministrazione.

FATTO e DIRITTO

1. Con **relazione n. 19/2024 del 27 marzo 2024**, il Magistrato designato aveva concluso per l'irregolarità del conto indicato in epigrafe evidenziando: a) irregolarità nella gestione dell'anticipazione di tesoreria per addebito di interessi in misura

maggiore di quella convenzionalmente prevista e/o utilizzo in eccedenza rispetto a quanto autorizzato; b) corresponsione di oneri diversi e/o maggiori di quelli pattuiti per lo svolgimento del servizio di Tesoreria; c) intempestività dei pagamenti riguardanti le rate di ammortamento dei mutui con l'eventuale conseguenza di maggiori oneri per mora; d) intempestività del pagamento degli oneri previdenziali; e) eventuali danni all'Ente per l'inadempimento degli obblighi del Tesoriere in relazione ai conti postali su cui ha firma di traenza. Infine, il magistrato designato ha richiamato i rilievi formulati dall'Organo di revisione dell'Ente che, nei verbali n. 35 del 10.11.2020 e n. 5 del 12.03.2021, aveva evidenziato talune criticità nella gestione in riferimento alle procedure esecutive. Indi aveva ritenuto opportuno rimettere al Collegio la valutazione della rilevanza nel giudizio di conto degli obblighi del Tesoriere-terzo in pendenza di procedure di pignoramento, rispetto ai rapporti di dare e avere tra Tesoriere ed Ente e, laddove il Collegio avesse ritenuto tali vicende comprese nell'ambito del giudizio di conto ed esaminabili da parte del Magistrato istruttore, sarebbe stato necessario disporre l'acquisizione della documentazione utile alle verifiche al fine di vagliare la regolarità del comportamento dell'agente contabile relativamente alla tempistica delle procedure esecutive e delle dichiarazioni rese dal Tesoriere, nonché alla collocazione delle somme riservate/pignorate, anche al fine di valutare se eventuali inadempimenti si siano

tradotti in irregolarità gestionali prive di danno per l'Ente oppure se abbiano altresì determinato un documento per l'Amministrazione valutabile in sede di giudizio di conto.

2. In esito alla prima udienza del 13.11.2024, con ordinanza n. 106/2024 del 15.11.2024, la Sezione ha ordinato a Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. di provvedere al deposito di una attestazione che evidenzi 1) le procedure esecutive pendenti – relative alla regione Calabria - nel corso dell'anno 2020 e delle relative dichiarazioni di terzo (positive o negative) ex art. 547 c.p.c. rese innanzi al giudice delle esecuzioni; 2) la collocazione delle somme riservate/pignorate/vincolate con indicazione del relativo periodo di vincolo; 3) quali di queste somme sottoposte a vincolo erano coperte dall'anticipazione di tesoreria; 4) ogni altro elemento utile. Indi ha rimesso gli atti al Magistrato istruttore per l'esame della documentazione raccolta e il deposito entro il 31/03/2025 – di una relazione integrativa da comunicare al convenuto, all'amministrazione ed al Pubblico Ministero, rinviando per la discussione all'udienza del 13 maggio 2025.

3. Con memoria costitutiva del 16.01.2024, l'agente ha preso posizione sulle criticità evidenziate nella relazione, depositando l'opportuna documentazione e concludendo per la regolarità della gestione, il discarico dell'agente e la cessata materia del contendere.

4. Il Magistrato Istruttore ha depositato in data 31/03/2025

la relazione integrativa in cui ha ritenuto superate talune criticità evidenziate nell'iniziale relazione, residuando l'irregolarità nella gestione unicamente per i pagamenti non dovuti e per i maggiori interessi addebitati in conseguenza della non corretta gestione delle procedure esecutive ex art. 53 del d.l. n. 104/2020.

5. Con memorie difensive integrative del 23.04/06.05.25 la difesa dell'agente contabile ha depositato ulteriore documentazione a sostegno della regolarità della gestione.

6. All'udienza del 13.05.2025, l'avv. Noemi ha concluso per la regolarità della gestione riportandosi agli scritti difensivi mentre il Pubblico ministero si è rimesso alle valutazioni del Collegio. Indi la causa è stata trattenuta in decisione.

7. In esito alle risultanze dell'istruttoria e delle allegazioni difensive, la gestione del Tesoriere del Comune di Raggio Calabria Banca Intesa San Paolo s.p.a. per l'esercizio finanziario 2020, può dirsi corretta e l'agente ammesso al discarico per le ragioni che seguono, in parte già evidenziate nella relazione integrativa.

8. L'iniziale relazione evidenziava diversi punti di criticità nella gestione, vieppiù superati in corso di istruttoria.

8.1. La relazione introduttiva ha rilevato un utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria eccedente rispetto a quanto autorizzato con la delibera della Giunta comunale n. 334 del 23/12/2019 per il primo semestre dell'esercizio 2020

(€47.636.827,64).

La criticità può ritenersi superata in quanto è stata depositata la deliberazione di Giunta comunale n. 1 dell'11 gennaio 2020 con la quale l'Ente ha disposto di autorizzare il ricorso all'anticipazione di tesoreria nel limite di € 79.394.712,73, pari ai cinque dodicesimi delle entrate accertate dei primi tre titoli del Conto di bilancio del consuntivo dell'esercizio 2018.

8.2. Riguardo al criterio utilizzato per la quantificazione degli interessi sull'anticipazione di tesoreria, la relazione introduttiva ha rilevato talune criticità nell'individuazione degli elementi di calcolo. A riguardo, l'agente contabile ha precisato di aver applicato il divisore 366 essendo l'esercizio di riferimento anno bisestile. Chiarito il processo di calcolo per interessi passivi, rimane ferma la contestazione relativa agli interessi indebitamente applicati.

Il Collegio, sul punto, in fattispecie analoga alla presente, si è già espresso (cfr., sez. Calabria, n. 11/2025) e pertanto, in continuità, rilevato che il riferimento del tasso passivo sull'anticipazione di tesoreria va assunto rispetto alla "media del trimestre precedente" (art. 2, comma 1, legge n. 108/96, norma di ordine pubblico economico generale, posta a tutela del risparmio e che non può essere derogata né pattiziamente, né con rinvio agli usi bancari) e rilevato altresì che l'importo degli interessi addebitato (con divisore tasso euribor 366) risulta comunque inferiore a quello applicabile (con divisore tasso

euribor 360 + 2 punti percentuali), sì da non costituire un danno per l'Ente, il rilievo del magistrato designato può dirsi superato.

8.3. Quanto alla corresponsione di oneri maggiori di quelli previsti, la difesa ha argomentato che l'addebito di € 1.464,00 relativo alla fattura elettronica n. 016X20211V6001145, si riferisce al canone servizio internet Banking riguardante esclusivamente il c.d. ordinativo informatico (€ 1.200,00+IVA), addebitato con provvisorio n. 151 del 15/02/2021 a seguito di emissione di fattura elettronica n. 016X20211V6001145 e regolarizzato dall'Ente con i mandati 7701-7702-7703- 7704/2021.

Anche tale contestazione può dirsi superata in quanto, da un lato, il dato contabile non sembra riconducibile all'esercizio 2020 e, dall'altro, trattandosi del corrispettivo dovuto per l'attività relativa alla conservazione dei dati e al servizio di assistenza home banking con help desk dedicato, che non può non configurarsi come attività necessaria al funzionamento del servizio di Tesoreria, esso neppure può rientrare nella gratuità del servizio reso come da convenzione, dal momento che è stato oggetto di contrattazione separata da parte dell'Ente (cfr., doc. 4 in memoria Tesoriere).

8.4. Quanto alla intempestività nel pagamento delle rate dei mutui con eventuale pagamento degli interessi di mora, le criticità rilevate nella relazione introduttiva possono dirsi

superati, alla luce della documentazione versata in atti e di cui anche il magistrato designato ha dato conto nella relazione integrativa.

Il Collegio pertanto, sul punto, prede atto dell'insussistenza del rilievo inizialmente mosso, anche alla luce della circostanza che il Responsabile del Servizio finanziario ha attestato l'insussistenza di mandati di pagamento per interessi/sanzioni derivanti da ritardi nei pagamenti imputabili al Tesoriere.

9. Residua, infine, la questione dei pignoramenti nel corso dell'esercizio finanziario 2020.

Sul punto il Collegio osserva quanto segue.

Successivamente all'ordinanza n. 106/2024 del 15.11.2024, e in adempimento ad essa, il Tesoriere ha depositato un file excel riepilogativo, contenente l'elenco delle procedure di (tutti) i pignoramenti a carico del Comune di Reggio Calabria, aventi data di notifica fino a tutto l'anno solare 2020 incluso, con indicazione del relativo "stato". Il file in particolare elenca n. 191 procedure esecutive che a chiusura anno solare 2020 erano ancora in essere, oltre i dati delle sette procedure esecutive per le quali era intervenuta l'estinzione nell'anno solare di riferimento (2020) per ragioni diverse dal pagamento al creditore procedente (il che lascia intendere chiaramente che l'estinzione della procedura non ha determinato alcun movimento in entrata/uscita per l'ente), atteggiandosi perciò, ai fini della rappresentazione del dato contabile, in maniera ibrida, se non

addirittura irrilevante.

Sulla produzione documentale operata dal Tesoriere, il magistrato designato, nella relazione integrativa depositata, ha circoscritto due questioni.

Da un lato, gli obblighi del Tesoriere nella gestione dei pignoramenti con riguardo all'Ente in anticipazione di tesoreria e, dall'altro, la sospensione delle procedure esecutive disposta dall'art. 53 del d.l. n. 104/20.

Quanto al primo aspetto, la relazione integrativa dà atto della non pignorabilità dell'anticipazione di tesoreria, che viene a costituire un saldo negativo del conto.

Il Collegio condivide tale assunto che, oltretutto, come dedotto anche dalla difesa dell'istituto, è un principio oramai assunto a *jus receptum* dalla stessa giurisprudenza, secondo cui in costanza di anticipazione di tesoreria il "blocco" relativo ad un eventuale pignoramento "subito" dall'Ente può trovare "copertura" solo su eventuali somme presenti nelle contabilità speciali in Banca d'Italia, sempre che "libere" (e quindi non "vincolate") e non ancora utilizzate per diminuire il saldo passivo dell'anticipazione accordata (Cass. 20.5.2020, n. 9250. Cass. n. 12439/2021).

Quanto al secondo aspetto (pagamenti non dovuti e dei maggiori interessi addebitati in conseguenza della non corretta gestione delle procedure esecutive ex art. 53 del d.l. n. 104/2020) esso rappresenta l'unico *punctum dolens* della gestione del Tesoriere.

L'articolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, entrato in vigore il 15 agosto 2020, dispone:

- comma 8: *“In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se già decorrenti”*;

- comma 9: *“Per gli enti di cui al comma 8 sono altresì sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. La sospensione di cui al primo periodo si applica anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure previste dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché dagli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del primo periodo non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere”*;

- comma 10: *“Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche ai procedimenti già avviati”*.

Nella disamina svolta del magistrato designato, la norma richiamata prevede espressamente che le procedure esecutive

eventualmente intraprese in violazione della sospensione non determinano vincoli sulle somme, né limitazioni all'attività del tesoriere, e che di conseguenza le procedure esecutive intraprese dopo l'entrata in vigore del provvedimento (15.8.2020) e anche i procedimenti già avviati a tale data (comma 10), devono ritenersi inidonei alla determinazione di vincoli sulle somme e non inidonei a limitare l'attività del tesoriere.

Secondo il magistrato designato, l'inosservanza della disposizione potrebbe determinare un danno per l'Ente quando, in costanza di anticipazione di tesoreria, il Tesoriere riservi le somme libere dell'Ente per i pignoramenti in essere, invece di utilizzarle per il rientro dalla anticipazione con diminuzione dell'esposizione debitoria dell'Ente verso il Tesoriere, sulla quale il tesoriere stesso procede all'applicazione degli interessi passivi.

Ne viene che, con riferimento all'esercizio 2020, il tesoriere avrebbe determinato un danno a carico dell'ente per complessivi €. 3.237,63 a titolo di interessi passivi, avendo riservato ai pignoramenti le somme interessate dalle procedure esecutive già avviate alla data di entrata in vigore della norma (i.e.: 15.08.2020), ovvero intraprese a partire dalla stessa data. In buona sostanza, se il Tesoriere avesse sospeso le procedure esecutive ex art. 54, comma 9 d.l. n. 104/20 conv. in l. n. 126/20, avrebbe potuto non addebitare €. 3.237,63 di interessi passivi sull'anticipazione di tesoreria a carico dell'ente.

Il Collegio reputa non condivisibile l'argomentazione del magistrato designato, che si presenta debole sotto diversi profili.

Anzitutto, occorre ricordare che, nell'ambito delle procedure esecutive di riferimento, l'istituto tesoriere figura come terzo pignorato tenuto alla dichiarazione ex art. 547 c.p.c., laddove la norma di cui all'art. 54 del d.l. n. 104/20 deve intendersi riferita alla impossibilità per il creditore procedente di procedere all'esecuzione quale effetto dell'intervenuta sospensione "della procedura esecutiva".

Tale interpretazione è peraltro in linea col disposto dell'art. 159 TUEL (sul cui calco è modellato l'art. 54 del d.l. n. 104/20) e che prevede il rilievo d'ufficio della nullità dell'esecuzione forzata (e dunque anzitutto del pignoramento quale primo atto che incardina la procedura esecutiva successivamente all'atto di precetto che, come noto, ha natura pre-processuale), ma che non involge il terzo pignorato che, per effetto della sospensione della procedura esecutiva, non per questo è libero di destinare le somme vincolate *aliunde*.

L'ultimo inciso del comma 9 dell'art. 54 cit. (<Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del primo periodo non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere>) si riferisce sempre al creditore procedente (o al creditore interveniente nelle procedure), quale unico soggetto che può, giustappunto, <intraprendere> la procedura esecutiva.

Non così il <tesoriere-terzo pignorato>, che resta estraneo al rapporto al rapporto sostanziale tra il creditore e il debitore esecutato, e che assume rilievo unicamente quale soggetto processuale che, in seno alla procedura e per la durata della stessa, è chiamato ad assolvere gli obblighi del custode ex art. 546 c.p.c. delle somme pignorate o sottoposte a vincolo.

Proprio quest'ultima considerazione, in effetti, è oltremodo risolutiva della questione posta dal magistrato istruttore, dal momento che il tesoriere giammai avrebbe potuto, una volta sospesa ex lege la procedura esecutiva, ridurre l'importo degli interessi passivi sull'anticipazione di tesoreria, dal momento che egli resta custode delle somme pignorate.

La disposizione di chiusura della norma, secondo cui la mancata sospensione della procedura non determina vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere, fa riferimento all'attività del tesoriere "debitore", nel senso che un pignoramento a suo carico non determinerebbe alcun vincolo sulla somma né determinerebbe alcuna limitazione alla sua attività, ma non involge il suo essere terzo pignorato in seno a una procedura esecutiva sospesa.

10. Conclusivamente, il conto giudiziale n. 39667 avente per oggetto la gestione del Tesoriere del comune di Reggio Calabria, Intesa San Paolo s.p.a., per l'esercizio finanziario 2020, deve essere dichiarato regolare e l'agente scaricato da ogni addebito.

11. Non si dà luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale n. 39667 avente per oggetto la gestione del Tesoriere del comune di Reggio Calabria, Intesa San Paolo s.p.a., per l'esercizio finanziario 2020, lo dichiara regolare e senza ammanco.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 09/06/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente